



ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta Umbra Acque SpA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'AURI Sub Ambito n. 2, con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Tuoro sul Trasimeno e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0165219 del 05/09/2019 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 35610 del 24/02/2020, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'impianto di depurazione urbano denominato "Borghetto" sito in Comune di Tuoro sul Trasimeno, loc. Borghetto (Foglio n. 20 part.lla 1098, 1099), oggetto di adeguamento e potenziamento;

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso con recapito finale al Lago Trasimeno) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore suddetto con potenzialità 2.100 AE, a servizio dell'agglomerato "Tuoro sul Trasimeno - Borghetto" con consistenza 392 AE, soggetto a fluttuazione stagionale (estiva) di abitanti fino a 2100 AE;

PRESO ATTO che all'impianto di depurazione "Borghetto" vengono addotte reti fognarie unitarie, nella quali vengono convogliate acque reflue urbane risultanti dal mescolamento di acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;



VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

ACCERTATO che lo scarico urbano in questione recapita nell’area sensibile denominata “Lago Trasimeno”, come indicata nella Tavola 4 “Aree sensibili” del Piano di Tutela delle Acque, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n. 423;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l’organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili approvato da Arpa Umbria con D.D.G. n. 170 del 06/05/2015;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Umbra Acque SpA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso con recapito finale al Lago Trasimeno) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore denominato “Borghetto” con potenzialità 2.100 AE, sito in Comune di Tuoro sul Trasimeno, loc. Borghetto (Foglio n. 20 part.ile 1098, 1099), a servizio dell’agglomerato “Tuoro sul Trasimeno - Borghetto” con consistenza 392 AE, soggetto a fluttuazione stagionale (estiva) di abitanti fino a 2100 AE, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico, fatto salvo l’obbligo di mantenimento del buon stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell’impianto, dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione:



- valori limite di emissione di concentrazione della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
 - valori limite di emissione di concentrazione della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
 - valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza dello stesso Decreto, per i restanti parametri;
 - il valore limite di 5.000 UFC/100 ml per il parametro *Escherichia coli*. Il rispetto di tale limite dovrà essere conseguito tramite l'applicazione di tecnologie idonee ed innovative di abbattimento dei solidi sospesi e della carica batterica fecale, di cui alla misura Q18 del Piano di Tutela delle Acque (nel caso specifico UV);
- b) Entro 1 anno dal rilascio della presente autorizzazione, il gestore dovrà inviare alla Regione Umbria – Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali una relazione tecnica corredata da prove in campo da effettuarsi per un congruo periodo, che dimostrino la non necessità di un abbattimento dei solidi sospesi (filtrazione), in combinazione con la disinfezione ad UV esistente;
- c) La disinfezione alternativa mediante clorazione o acido peracetico dovrà essere utilizzata solo in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, nei casi di fermo impianto (ad esempio manutenzione prolungata delle lampade UV), ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore;
- d) L'impianto deve essere dotato di idoneo strumento di registrazione dei volumi dello scarico e deve essere garantita la conservazione almeno biennale delle registrazioni da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- e) Le condotte di adduzione allo strumento di registrazione devono essere chiaramente identificabili e lo stesso strumento deve essere accessibile, leggibile e mantenuto in piena efficienza;
- f) Attivare un sistema di autocontrollo di 12 campionamenti, con frequenza mensile, il primo anno decorrente dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e se conformi, di 4 campionamenti con frequenza trimestrale negli anni successivi, prevedendo l'effettuazione di un campione del refluo in entrata ed un campione in uscita. In caso di non conformità nell'anno precedente, effettuare n. 12 autocontrolli. La tipologia dei campionamenti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell'impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo



in ingresso). Tali campionamenti potranno essere effettuati contemporaneamente o al massimo con una differenza di 24 ore e i relativi risultati analitici devono quindi essere trasmessi alla Regione Umbria mediante PEC, all'AURI e all'A.R.P.A. Umbria attraverso l'applicativo ARATAS, entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato il campionamento e comunque secondo le modalità definite dal Protocollo d'Intesa approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015 (punto 10.);

- g) Effettuare n. 11 controlli il primo anno decorrente dalla data della presente, come previsto dal Protocollo d'Intesa approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 180 del 03/05/2011 (punto 2.), e se conformi, n. 3 controlli negli anni successivi, al fine della verifica del rispetto dei limiti della Tabella 1 e Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rispettando le modalità di invio dei risultati come al precedente punto e). In caso di non conformità nell'anno precedente, effettuare n. 11 controlli. La tipologia dei campionamenti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell'impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso). Tutti i controlli effettuati possono essere utilizzati come autocontrolli;
- h) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione e i pozzetti di campionamento in ingresso e in uscita delle acque reflue;
- i) Le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione nonché le operazioni di estrazione periodica dei fanghi devono essere annotate su apposito registro;
- j) L'impianto deve essere dotato di un sistema di allarme del by-pass, funzionante su 24 ore, al fine di consentire l'intervento tempestivo del personale addetto in caso di attivazione del by-pass stesso e quindi evitare l'immissione prolungata nel corpo idrico superficiale di reflui fognari non depurati o parzialmente depurati;
- k) I fanghi derivanti dal processo di chiarificazione dei reflui liquidi di cui sopra devono essere smaltiti e registrati nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta);
- l) Evitare l'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e degli eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- m) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- n) Provvedere a richiedere una nuova autorizzazione in caso di variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, nonché in caso di modifica e/o ampliamento dell'agglomerato che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- o) Comunicare immediatamente a mezzo PEC all'A.R.P.A. Umbria –Dipartimento Territoriale Umbria Nord - Distretto Perugia-Trasimeno (protocollo@cert.arpa.umbria.it) quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 "Scarichi di emergenza e fermo impianto" della Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Per quanto non espressamente richiamato nel presente parere, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia ed in particolare al Protocollo d'Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l'organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)